

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 Gennaio 1963, presso l'Ufficio del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del 1° Segretario Dott. Leonida Falghera, sono intervenuti i Sigg.ri:

MIGLIOLI RANIERO, in rappresentanza della Soc. Acc. Corni & C., assistito dal Dott. FOCHERINI RODOLFO,

e

ARLETTI WILLIAM - GAVIOLI ALBERTO della FIM- CISL  
FERRARI ELISEO - CASARINI ERMETE per la FIOM - CGIL  
DOTTI GIANCARLO - per la UILM - UIL

che hanno stipulato, dopo ampia e cordiale discussione alla quale era presente anche la Commissione Interna della Corni & C., il seguente

### Accordo Precontrattuale

ART. 1 - L'Azienda riconosce che il nuovo C.C.N.L. dovrà prevedere l'articolazione a livello settoriale per i seguenti settori:

- Siderurgico;
- Autoaviomotoristico; (comprensivo della produzione di carrozzeria)
- Elettromeccanico od Elettronico;
- Fonderie di seconda fusione;
- Cantieristico;
- Meccanica Generale.

Nell'ambito del C.C.N.L., l'Azienda riconosce libertà di negoziazione per i seguenti istituti: orario di lavoro; minimi tabellari; inquadramento professionale; indennità per lavori nocivi e pesanti.

ART. 2 - L'Azienda si impegna a non effettuare alcun assorbimento dei miglioramenti realizzati sia con accordi di carattere aziendale, di gruppo o settore, sia sotto qualsiasi altra forma, sui miglioramenti che deriveranno dal rinnovo del C.C.N.L., salvo per quanto riguarda accordi di acconto definiti a partire dal 1° Luglio 62 e per le riduzioni di orario effettivamente applicate.

ART. 3 - L'Azienda si impegna a collocare all'interno della portineria dello stabilimento, ed in debita evidenza, un albo a disposizione dei Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni Nazionali, per l'affissione dei comunicati. Tali comunicati dovranno riguardare materia direttamente attinente la regolamentazione del rapporto di lavoro. Copia delle comunicazioni dovrà essere contemporaneamente inoltrata alla Direzione.

ART. 4 - L'Azienda accetta di operare la trattenuta dei normali contributi sindacali mensili, previo rilascio di delega firmata dagli interessati e secondo modalità da convenirsi tra le parti.

ART. 5 - L'Azienda si impegna a concedere ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali aderenti, permessi orari retribuiti per partecipare a riunioni degli organi stessi. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a fare uso moderato di richiesta di permessi. L'assenza dal lavoro dovrà essere espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette. Per l'adempimento delle funzioni di cui sopra, nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, sarà concesso a richiesta un periodo di

./.

aspettativa della durata massima di 6 mesi, rinnovabili, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso, salvo per quanto riguarda l'indennità di anzianità.

ART. 6 - Il lavoro a cottimo verrà regolato in base all'accordo Intersind sui cottimi, qualora l'azienda sostituisca l'attuale sistema di cottimo, o per qualsiasi motivo, apporti variazioni al medesimo.

ART. 7 - Qualora dovessero essere effettuate lavorazioni con linee a catena o a flusso continuo, il lavoro su dette linee sarà regolato in base al relativo articolo dell'accordo Intersind, stipulato in data 8 settembre 1962.

ART. 8 - Per quanto riguarda le forme incentivanti collettive diverse dal cottimo, le parti convengono che la situazione comunque esistente presso l'Azienda Corni, rimanga invariata sino al 28.2.1964. Nel periodo dal 1° Gennaio 1964 al 28 Febbraio 1964, si darà luogo a discussione - secondo la procedura prevista nell'accordo Intersind del 5.7.1962 - per la istituzione con decorrenza 1° Marzo 1964, di premi incentivanti collegati a parametri obbiettivi. L'assetto che ne deriverà, dovrà intendersi sostitutivo della situazione preesistente.

ART. 9 - A decorrere dal 1° Novembre 1962 i minimi tabellari in vigore vengono aumentati dell'11%, come previsto dall'accordo Intersind del 20.11.1962, per il settore delle fonderie di 2<sup>a</sup> fusione.

ART. 10 - Viene effettuato inquadramento delle qualifiche professionali asessuali, in base a cinque categorie operaie, due intermedie, quattro impiegatizie, con un aumento salariale rivalutativo in base ai seguenti parametri, riferiti alla paga base del manovale comune, quale risulterà dopo l'applicazione dell'aumento previsto dal precedente punto 9.

Op. spec.	132	Equipar. 1 <sup>a</sup>	191
op. qualif.	118	Equipar. 2 <sup>a</sup>	142
Man. S. e donna 1 <sup>a</sup>	111	Impieg. 1 <sup>a</sup>	255
Donna 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup>	106,5	Impieg. 2 <sup>a</sup>	191
Man. com.	100	Impieg. 3 <sup>a</sup>	142
		Impieg. 4 <sup>a</sup>	120

ART. 11 - I minimi retributivi per i minori dai 18 ai 20 anni, saranno parificati a quelli degli operai adulti di pari categoria, all'inizio del 13° mese dall'entrata in vigore del presente accordo.

ART. 12 - Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario normale di lavoro, la durata settimanale dell'orario di lavoro viene fissata nella misura prevista dall'accordo Intersind del 20.11.62, per il settore delle fonderie di 2<sup>a</sup> fusione, e precisamente:

1° Novembre 1962:	47 ore
1° Gennaio 1964:	46½ ore
1° Gennaio 1965:	45½ ore

La riduzione dell'orario di lavoro alle misure sopra indicate, avverrà secondo quanto previsto dall'accordo 7.3.1958 per la riduzione dell'orario di lavoro siderurgici, ad esclusione dell'ipotesi di cui al punto 5 dell'accordo medesimo. La quota di cui all'art. 6, comma secondo - parte operai - del Contratto Nazionale 23.10.1959 è

./.

fissata nella misura del 10% del minimo di paga.

La situazione di fatto esistente presso la Ditta Corni & C. rimarrà invariata sino al 31 Dicembre 1964 (riduzione dell'orario settimanale di lavoro di un'ora e mezzo, stabilita dall'accordo aziendale 29.3.1962).

La pratica applicazione delle norme di cui sopra, relativamente ai reparti con lavorazioni a ciclo continuo, verrà esaminata successivamente dalle parti.

ART. 13 - Sono istituiti n. 2 scatti biennali di anzianità, nella misura dell'1,50% della paga base e n. 2 scatti biennali nella misura del 2% della paga base. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto decorre dal 1° Gennaio 1963.

ART. 14 - Superata la terza settimana di malattia, sarà corrisposto, per i tre giorni di carenza dell'indennità di malattia, il 50% della retribuzione. Per i giorni dal 22° al 30°, l'indennità di malattia corrisposta dalla mutua (INAM), verrà integrata sino al 65% della retribuzione; per i giorni dal 31° al 60°, fino al 70°; per i giorni oltre il 60°, sino al 75%.

ART. 15 - Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° Gennaio 63, la indennità di anzianità per gli operai dovrà calcolarsi in base alle seguenti norme:

- a)- giorni 7 ( 56 ore) per ciascun anno dal 1° fino al 4° compiuto;
- b)- giorni 10 ( 80 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 4° e sino al 10° compiuto;
- c)- giorni 13 (104 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e sino al 15° compiuto;
- d)- giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.

ART. 16 - L'indennità di anzianità in caso di dimissioni (operai), verrà corrisposta nella misura del 100% per anzianità di servizio superiore a 5 (cinque) anni.

ART. 17 - In caso di matrimonio, compete agli operai ed alle operai non in prova, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi, pari a 96 ore di retribuzione globale.

ART. 18 - Agli operai chiamati in servizio di leva, il periodo trascorso in servizio militare sarà riconosciuto come anzianità utile ai fini della indennità di anzianità e del preavviso, della anzianità per la determinazione dello scaglione di ferie, per la conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio e degli scatti di anzianità, semprechè abbia maturato, al momento della chiamata alle armi, una anzianità presso l'Azienda Corni, di almeno un anno o ne maturi un ulteriore anno successivamente al congedo.

ART. 19 - Fermi restando il numero degli scatti e relativa percentuale, parziale rivalutazione degli scatti precedenti al 1952, come da tabella riportata dall'accordo Intersind riguardante gli impiegati.

ART. 20 - Per l'avvicinamento del trattamento normativo degli intermedi a quello degli impiegati, le parti si riuniranno per la pratica applicazione delle norme che saranno perfezionate in sede di definizione dell'accordo Intersind-ASAP.

Letto, approvato e sottoscritto.

(seguono le firme)

## DICHIARAZIONE A VERBALE

A conclusione delle trattative intercorse tra l'Azienda Corni e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL) nei giorni 17 - 18 - 19 - 21 Gennaio 1963, allo scopo di dare pratica attuazione ai vari punti concordati, si stabilisce quanto segue:

- 1)- In riferimento all'accordo aziendale del 27.9.1960, stipulato tra Commissione Interna e Direzione, si conviene che, rispetto alla situazione in atto, nulla debba essere modificato sino alla stipulazione del nuovo Contratto nazionale. (Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 2 dell'Accordo Precontrattuale del 21.1.1963).
- 2)- Con la firma dell'Accordo Precontrattuale 21.1.1963, le Officine Corni sono esentate per tutta la durata del periodo intercorrente fra la firma dell'Accordo stesso e la stipula del nuovo Contratto Nazionale da qualsiasi sciopero o agitazione, attinenti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Industria metalmeccanica privata.
- 3)- L'accordo Precontrattuale 21.1.1963 avrà decorrenza dal 1.11.1962 e sarà totalmente sostituito dal nuovo C.C.N.L. per i dipendenti dell'Industria metalmeccanica privata, con decorrenza dalla data di stipulazione di quest'ultimo. Resta inteso che con la stipulazione del nuovo C.C.N.L., non si darà luogo ad alcun conguaglio in più o in meno.
- 4)- L'accordo Precontrattuale 21.1.1963 viene inoltrato all'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Modena per la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

(Seguono le firme)

Modena, 21 Gennaio 63